



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dr. Francesco Moroni
a scioglimento della riserva assunta dal GOT dott.ssa Noli all'udienza del
05.02.2015, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. 13145/2014, promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliata in Torino, Via Viotti n. 2,
presso lo studio dell'avv. Sabatina Mogavero, che la rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione

- RICORRENTE -

- contro -

[redacted] S.P.A., nella sua qualità di procuratore della [redacted]
elettivamente domiciliata in [redacted]
presso lo studio dell'avv. [redacted] che la
rappresenta e difende giusta delega posta in calce all'atto di precetto

- RESISTENTE -

- e contro -

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio
dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende in virtù di procura
generale alle liti rogito Notaio [redacted] in data [redacted]
rep. racc. [redacted]

- INTERVENUTO -

La presente controversia ha origine dall'atto di precetto notificato in data 18-



20.10.2011, con il quale la [redacted] S.p.a., nella sua qualità di procuratore della [redacted] intimava alla [redacted] S.r.l. (e per essa al suo Curatore fallimentare) di corrispondere, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 113.655,44 oltre gli interessi maturati dal 22.06.2011 al tasso contrattualmente pattuito sino all'effettivo saldo, le spese di notifica dell'atto di precetto e ogni altra successiva occorrenza. Tale atto di precetto veniva notificato (ai sensi dell'art. 603 c.p.c.) anche alla sig.ra [redacted] datrice di ipoteca su un immobile di sua proprietà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato dalla fallita [redacted] S.r.l., obbligata principale, con la filiale di [redacted] S.p.a. (poi conferita alla [redacted]).

Decorsi i termini di cui all'atto di precetto notificato, l'Istituto di credito dava inizio al pignoramento, in odio all'opponente [redacted] dei beni immobili siti in [redacted] e censiti presso l'Agenzia del Territorio, Catasto Fabbricati del Comune di [redacted] al foglio [redacted] particella [redacted] subalterno [redacted] piano [redacted] categoria [redacted] classe [redacted] vani [redacted] R.C. € [redacted].

Avverso l'atto di pignoramento l'istante proponeva ricorso *ex artt.* 615, comma 2, c.p.c. e 617, comma 2, c.p.c. eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva di [redacted] S.p.a.; nel merito, principalmente, l'inidoneità del titolo ipotecario a fondare l'esecuzione contro di lei e, in subordine, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi sul contratto di mutuo ipotecario per usura contrattuale. In via preliminare, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, adducendo la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.

All'udienza del 18.03.2014, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, si costituiva in giudizio il creditore precedente [redacted] S.p.a., chiedendo che il Giudice dell'Esecuzione, in via pregiudiziale, respingesse l'istanza di sospensione e,



nel merito, rigettasse l'opposizione della _____.

Con ordinanza del 19.03.2014, il G.E. Dott.ssa Semini respingeva l'istanza di sospensione e fissava termine di 60 giorni per la riassunzione della causa nel merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ridotti della metà.

Dinnanzi a questo Giudice, la sig.ra _____ proponeva quindi ricorso in riassunzione ex art. 618 c.p.c. contestando la violazione da parte del creditore procedente del disposto di cui all'art. 474 c.p.c., atteso che *"l'opponente si vedeva notificare un precetto dell'importo di € 113.595,40, somma comprensiva di capitale ed interessi al 22.06.2011, senza specificare quanto già pagato dal debitore principale per sorte alla data de qua, quanto calcolato per interessi corrispettivi e quanto per interessi moratori, impedendo così alla sig.ra _____ che non ha mai ricevuto estratti conto da parte della banca, di valutare la fondatezza delle pretese. Né i dati de quibus possono essere ricavati dal contratto di mutuo che reca, come somma certa, liquida ed esigibile, solo l'importo mutuato"*.

In secondo luogo la ricorrente, richiamando integralmente quanto già espresso in sede di ricorso ex art. 615 c.p.c., adduceva la nullità della clausola di pattuizione degli interessi applicati al contratto di mutuo, in relazione al quale la _____ era datrice di ipoteca, per usura contrattuale.

La Difesa della ricorrente prospettava come il contratto *de quo* prevedesse un tasso di interesse pari al 3,6% ed un tasso di mora del 6,2%. Faceva presente che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 09.01.2013, aveva sancito che *"se l'interesse di mora, sommato al tasso nominale contrattuale ai sensi della legge n. 108 del 1996 supera il tasso soglia, l'articolo di pattuizione degli interessi è nullo in quanto usurario"* e che, in base all'art. 1 del D.L. n. 394/2000 (di interpretazione autentica della L. 108/1996), *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Dal momento



che la somma del tasso nominale e del tasso di mora risultava superiore al tasso soglia (che era dello 6,87% ovvero del 9,73% a seconda del metodo di calcolo adottato), e che alla violazione del disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c. consegue la conversione forzata del mutuo feneratizio in mutuo gratuito, il Difensore di parte ricorrente chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità della clausola di pattuizione degli interessi, ammettersi CTU contabile al fine della rideterminazione della somma realmente dovuta.

Si costituiva nel presente giudizio la [redacted] S.p.a., (già intervenuta, con apposito atto, nella procedura esecutiva immobiliare), facendo presente di essere creditrice della esecutata sulla base del decreto ingiuntivo n. 2960/2011 munito di formula esecutiva emesso dal Tribunale di Torino per la somma di € 409.805,54 e di aver iscritto ipoteca giudiziale per la complessiva somma di € 200.000,00 su immobili di proprietà della [redacted] tra i quali ricadeva l'unità immobiliare formante oggetto della procedura esecutiva di cui trattasi in questa sede. Rilevava la [redacted] S.p.a. che le domande formulate dalla ricorrente non avessero alcuna attinenza al credito da essa stessa vantato nei confronti dell'esecutata e chiedeva, in ogni caso, che fossero respinte.

All'udienza dell'11.12.2014 si costituiva anche la creditrice procedente [redacted] S.p.a. che, con memoria autorizzata depositata in data 23.01.2015, adduceva che il mancato rispetto dei termini concessi con ordinanza dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito rendesse inammissibile il ricorso e l'intera procedura. Chiedeva perciò che il Giudice dichiarasse inammissibile il ricorso presentato dalla [redacted] nonché il conseguente giudizio di opposizione.

Prima ancora di entrare nel merito dei motivi di ricorso, risulta, perciò, opportuno analizzare quest'ultima eccezione, ricostruendo brevemente la vicenda processuale svoltasi.

Il G.E., nell'ordinanza in cui decideva sull'istanza di sospensione



dell'esecuzione, concedeva alla ricorrente *“termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire, ridotti della metà”*.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza, in data 30.04.2014, la depositava, dinanzi a questo Giudice, ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 618 c.p.c.

Visto il ricorso in riassunzione, il Giudice, con decreto del 25.07.2014, rilevava che, a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal G.E., all'esito della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso articolo, dovesse avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., *“con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena”*, cosicché, se la causa fosse stata soggetta al rito ordinario, come nel caso in questione, il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione (Cass. Ord. n. 19264/2012). Essendo stato il giudizio di merito sull'opposizione introdotto con ricorso anziché con un atto di citazione notificato nei termini concessi, ma rilevato che occorresse, comunque, consentire l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti allo scopo di dar corso alla cognizione piena, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti davanti a sé, dando termine a parte ricorrente-attrice per provvedere alla notifica ai convenuti del ricorso e del pedissequo decreto.

All'udienza fissata per la trattazione della questione relativa all'ammissibilità o meno del ricorso con cui era stato introdotto il giudizio di merito, il GOT riservava ogni decisione al Giudice della causa.

In questa sede merita riprendere l'ordinanza della Corte di Cassazione già richiamata in sede di decreto (n. 19264/2012). In essa, ed in un caso analogo



a quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte avallava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto necessaria l'introduzione del giudizio di merito con atto di citazione anziché con ricorso, atto quest'ultimo che, invece, era stato allora preferito dalla debitrice esecutata e di nuovo dalla odierna opponente .

Infatti, come già anticipato in sede di decreto, la Corte argomentava che *“a norma dell'art. 616 c.p.c. ... l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena”*. Pertanto, qualora la causa sia soggetta al rito ordinario, come nel caso di specie e in quello oggetto dell'esame della Corte di legittimità, detto giudizio di merito andrebbe introdotto con atto di citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice.

Merita poi rilevare che, nella citata ordinanza, la Corte aveva cura di precisare che *“il principio, pur se espresso con riferimento all'art. 616 c.p.c., de[ve] essere ripetuto anche in riferimento all'art. 618 c.p.c., comma 2”*. Tale argomentazione pare del tutto pertinente al caso in analisi, quando non si voglia addirittura ritenere che il ricorso presentato ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e cioè come opposizione agli atti esecutivi sia direttamente riconducibile, sulla base del suo contenuto, a quello ex art. 616 c.p.c., ovvero ad una opposizione all'esecuzione.

Nel caso di specie, la pronuncia del G.E. concedeva termine fino al 18.05.2014 per l'introduzione del giudizio di merito e la depositava ricorso entro tale data, e precisamente il giorno 30.04.2014.

Occorre osservare che il giudizio che occupava la Corte di Cassazione nell'ordinanza ora ricordata era stato introdotto in data antecedente all'entrata in vigore della L. 69/2009, il cui art. 51, comma 1, introduceva il capo III bis (artt. 702bis, 702ter, 702quater) all'interno del titolo I del libro



IV del codice di rito. E anche qualora la legge fosse intervenuta in pendenza del procedimento, l'art. 58, comma 1, della predetta legge, avrebbe limitato la sua applicabilità ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Al contrario, gli articoli 702bis ss. ben possono trovare applicazione nel presente giudizio di merito, il quale, in ottemperanza all'ordinanza della dott.ssa Semini, era stato introdotto entro la data del 18.05.2014, evidentemente successiva a quella di entrata in vigore della l. 69/2009.

L'art. 702bis, nelle cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ammette che la domanda, qualora per la decisione della causa si ritenga sufficiente un'istruzione sommaria, sia proposta con ricorso al tribunale competente. Alla luce dell'intervenuta novella, si ritiene, pertanto, che l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice della cognizione ordinaria possa avvenire anche con ricorso *ex art. 702bis*. Le eccezioni sollevate in questa sede, infatti, riprendono in larga parte quelle già formulate in sede di opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione; esse, peraltro, vertendo su questioni di mero diritto, non necessitano di una istruttoria volta a far chiarezza su elementi fattuali incerti rilevanti ai fini del decidere bensì di una attenta analisi da parte del Giudice e di una eventuale consulenza disposta d'ufficio.

Stabilito che il ricorso in riassunzione depositato dalla [redacted] deve essere ritenuto ammissibile e, come tale, idoneo ad introdurre il presente giudizio, occorre ora esaminare il merito delle due eccezioni sollevate dalla opponente tramite esso.

Col primo rilievo, la debitrice esecutata sosteneva l'inidoneità dell'atto notarile di concessione di ipoteca volontaria a fondare l'esecuzione contro di lei (terza datrice di ipoteca) perché, non essendo quello accompagnato da alcuna dichiarazione costitutiva o ricognitiva del debito da parte dell'obbligata principale (la [redacted] S.r.l.), non permetteva di verificare se il credito garantito fosse certo, liquido ed esigibile.



Valgano su questo punto le considerazioni tutte svolte dal G.E. che, in primo luogo, individuava come titolo esecutivo a fondamento dell'espropriazione il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.04.2006 da S.r.l. con l'intervento della quale terza datrice di ipoteca (e munito di formula esecutiva) e non una concessione volontaria di ipoteca che mai era stata, in questi termini, sottoscritta. In secondo luogo, il G.E. osservava che, ai sensi dell'art. 41 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), *“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”*. Considerava, infine, il G.E. che, in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, qual era il caso di specie, *“è orientamento consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, quello secondo cui contro il terzo proprietario non è necessario un titolo esecutivo autonomo, essendo sufficiente quello ottenuto contro il debitore esecutato e ciò in considerazione del fatto che il terzo subisce l'espropriazione senza essere debitore”*.

Con riferimento alle contestazioni attinenti alla misura degli interessi pattuiti (e, in particolare, alla nullità della relativa clausola per essere i tassi applicati usurari), correttamente il Giudice dell'esecuzione rilevava come esse, in quanto dirette a far accertare che il creditore non ha diritto a chiedere anche la parte di somma in contestazione (relativa agli interessi), non potessero incidere sulla idoneità del precetto a costituire presupposto per l'esecuzione forzata, sia pure per un diverso ammontare (trattandosi di questioni riguardanti il *quantum* della pretesa creditoria, perché dirette ad ottenere l'accertamento che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto e, quindi, rilevanti in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita).

Ciò detto, è chiaro, tuttavia, come, in ragione dell'introduzione del giudizio di merito e dell'avvenuto trasferimento del bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva RGE 2699/2011, occorra esaminare e



definire la questione riguardante il *quantum* della pretesa creditoria e, conseguentemente, accertare se la clausola di pattuizione degli interessi sul contratto di mutuo ipotecario possa ritenersi nulla per usura contrattuale.

Pertanto, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo del processo esecutivo N.R.G.E. 2699/2011, deve disporsi una consulenza tecnica sul seguente quesito: *“il consulente, letti gli atti e compiuti gli opportuni accertamenti, ricostruisca le vicende del mutuo in oggetto - verificando il rispetto delle condizioni previste in tale contratto e della disciplina in materia di anatocismo, interessi usurari e capitalizzazione degli interessi - e determini il credito [redacted] S.p.a., nella sua qualità di procuratore della [redacted] alla data del precetto”.*

Riserva al prosieguo del giudizio la decisione sul ricorso.

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione del fascicolo del processo esecutivo N.R.G.E. 2699/2011.

Dispone consulenza tecnica, formulando il quesito di cui in premessa, e nomina quale consulente il dr. Marco Ciani.

Fissa per il conferimento dell'incarico al CTU l'udienza del 29.11.2015 ore 09.45 (scala C - quarto piano - stanza 41113).

Si comunichi alle parti e al consulente tecnico.

Il Giudice

Francesco Moroni

